



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo

Contratto Collettivo Decentrato Regionale

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

(art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)

essere documentata con autocertificazione, nell'attesa che sia esibita la documentazione formale (certificato d'iscrizione).

3 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata entro i termini. E' accoglibile la domanda, fornita di motivazioni, presentata fuori dei termini qualora residui ancora disponibilità a seguito di scarsità di domande presentate, ferma l'applicazione del comma 4 dell'art.3.

Art.6: formazione delle graduatorie.

1. Il Dirigente del C.S A. ricevute le domande, formerà, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte dei richiedenti secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette "lauree brevi";
- b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e riqualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, **i corsi di lingua straniera per i docenti di scuola primaria** e quelli in ogni modo riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
- d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;

2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell'età anagrafica **con priorità per il più giovane.**

3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

3 bis - Il personale iscritto a corsi universitari "fuori corso" che abbia già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi è ammesso, alle stesse condizioni, alla fruizione dei permessi per non più di un ulteriore anno nel caso di corsi non superiori a quattro anni e per non più di due anni per casi di lauree di durata superiore a quattro anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo

Contratto Collettivo Decentrato Regionale

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

(art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)

Il personale "fuori corso" al di fuori delle situazioni di cui sopra potrà fruire del diritto solo in via residuale rispetto a tutte le altre categorie di aventi diritto e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore al doppio della durata legale dei rispettivi corsi di studio.

4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:

a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;

b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico, compresi i Corsi di Lingua Straniera delle Scuole Elementari.

5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all'albo del C.S.A. e presso le sedi di Distretto e comunicate a tutte le scuole della provincia. E' ammesso ricorso in opposizione al Dirigente del C.S.A., utilizzando le stesse procedure per la presentazione delle domande, sollecitamente trasmesso dalle scuole, avverso le suddette graduatorie entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dandone comunicazione diretta all'interessato.

Art. 7: emanazione dei provvedimenti.

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere predisposti, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi dai dirigenti scolastici per il personale sulla base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente del C.S.A., fatto chiaramente salvo il confronto tra beneficiari del diritto e dirigenti scolastici di cui all'art. 8 per il concreto esercizio del diritto.

Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 21 comma 1 e dell'art. 25, comma 10 del C.C.N.L. del 1994/97 come riconfermati dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001.